

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 978

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BEVILACQUA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 2001

—————

Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'istituzione della provincia Sibaritide-Pollino risponde alle esigenze di autogoverno, non più procrastinabili, per le popolazioni ricadenti nel suo ambito territoriale e che costituiscono un comprensorio omogeneo rilevante per dimensioni, condizioni sociali, economiche, storico-culturali e geografiche.

Un'area - l'area ionica cosentina - che si estende da Rocca Imperiale (che segna il confine con la Lucania) a Cariati (che segna il confine con la provincia di Crotone) e che comprende le zone collinari dell'alto Ionio, dei comuni italo-albanesi e della valle dell'Esaro.

Complessivamente sono trentotto i comuni che con regolare atto deliberativo del consiglio comunale hanno aderito, sin dal 1989, alla proposta di istituzione della provincia Sibaritide-Pollino, mentre altri comuni, allo stato attuale, sono in fase di adesione alla medesima proposta.

La popolazione complessiva dei comuni aderenti è di 208.070 abitanti.

Occorre considerare che l'attuale provincia di Cosenza comprende 155 comuni con una

popolazione di 750.000 abitanti. Un'area estremamente eterogenea, che si estende per il 42 per cento dell'intera superficie calabrese, che risente di una notevole sovradimensione e che esige, pertanto, un immediato decentramento per dare ai comuni, che vivono una storia e possiedono una cultura omogenea, un grado di piena autonomia amministrativa, ai fini di un riequilibrio complessivo del territorio.

Vi sono, infatti, comuni i cui abitanti per raggiungere il capoluogo Cosenza e far poi ritorno devono percorrere 300 chilometri.

Il Consiglio regionale della Calabria, sussistendo i requisiti previsti dalla legge, con delibera n. 22 del 12 novembre 1990, ha espresso parere favorevole per la istituzione della provincia Sibaritide-Pollino e, in data 13 ottobre 1995, con la mozione n. 19 sollecitava il Governo a decidere in merito.

Il capoluogo per volontà di tutti i comuni aderenti, viene indicato in Sibari di Cassano allo Ionio, in considerazione della centralità da essa rappresentata e di quegli elementi storico-culturali che ne hanno alimentato il mito sino ai giorni nostri.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nell'ambito della regione Calabria è istituita la provincia Sibaritide-Pollino con capoluogo Sibari di Cassano allo Ionio.

2. La circoscrizione territoriale della provincia comprende i comuni di Albidona, Alessandria del Carretto, Amendolara, Bocchigliero, Calopezzati, Caloveto, Campana, Canna, Cariati, Cassano allo Ionio, Castrolibero, Cerchiara di Calabria, Corigliano Calabro, Cropalati, Crosia, Francavilla Marittima, Longobucco, Mandatoriccio, Montegiordano, Nocera, Oriolo, Paludi, Pietrapaola, Plataci, Rocca Imperiale, Roseto Capo Spulico, Rossano, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, San Giorgio Albanese, San Lorenzo del Vallo, Scala Coeli, Spezzano Albanese, Terranova da Sibari, Terravecchia, Trebisacce, Vaccarizzo Albanese, Villapiana.

Art. 2.

1. Le elezioni del nuovo consiglio provinciale hanno luogo in concomitanza con il rinnovo dei consigli provinciali del restante territorio nazionale.

Art. 3.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Ministri competenti, sentita la regione Calabria emanano, con propri decreti, i provvedimenti necessari alla istituzione, nella provincia Sibaritide-Pollino, degli uffici periferici dello Stato, alla separazione patrimoniale e al riparto delle attività e passività tra la provincia di Cosenza e la provincia Sibaritide-Pollino.

Art. 4.

1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la prefettura e gli altri organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Cosenza relativi a cittadini ed enti competenti nel territorio dei comuni, di cui al comma 2 dell'articolo 1, sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi ed uffici della provincia Sibaritide-Pollino.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.